

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1281 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Divine Osasenaga EGBAGBON, e della società VESTA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Divine Osasenaga EGBAGBON, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società Vesta S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2026, all'interno dello spogliatoio della squadra militante nella categoria Esordienti della società Vesta S.S.D. a r.l., scattato una fotografia ritraente un suo compagno di squadra privo di indumenti; nonché ancora per avere lo stesso pubblicato tale immagine sotto forma di "sticker" nella chat di gruppo denominata "200 membri" nella quale è rimasta visibile sino al mese di aprile 2026;

VESTA SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Divine Egbagbon;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Divine Osasenaga EGBAGBON,
 - Società VESTA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gian Luca Comandini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Divine Osasenaga EGBAGBON,
 - € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società VESTA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò